Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Lunedì, 21 giugno 1926** — **Numero 142**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

1311. — LEGGE 17 giugno 1926, n. 998.
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927 . . . . Pag. 2578

1312. — LEGGE 27 maggio 1926, n. 1014.
Conversione in legge del R. decreto 20 gennaio 1924, n. 239, recante provvedimenti per l'esecuzione di lavori nel porto di Napoli . . . . Pag. 2594

1313. — LEGGE 27 maggio 1926, n. 1015.
Conversione in legge del R. decreto 23 maggio 1924, n. 944, riguardante il rinvio dell'applicazione di tasse portuali nel porto di Napoli . . . . Pag. 2594

1314. — LEGGE 27 maggio 1926, n. 1016.
Conversione in legge del R. decreto 8 febbraio 1925, n. 93, recante l'approvazione di convenzioni per lavori nel porto di Napoli . . . . Pag. 2595

1315. — LEGGE 27 maggio 1926, n. 1013.
Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1396, recante disposizioni sulla esecuzione delle opere pubbliche . . . . Pag. 2595

1316. — REGIO DECRETO-LEGGE 17 giugno 1926, n. 1018.
Modificazioni al trattamento doganale delle mandorle, dei semi di soja e del tricloruro di etilene . Pag. 2595

1317. — REGIO DECRETO-LEGGE 18 giugno 1926, n. 1017.
Modificazioni al regime doganale dei prodotti della pelliceria . . . . Pag. 2596

1318. — REGIO DECRETO 27 maggio 1926, n. 1005.
Cessione della costruzione della ferrovia Taranto-Martina Franca . . . . Pag. 2597

1319. — REGIO DECRETO 6 giugno 1926, n. 1010.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per le case popolari con sede in Roma, e nomina del Commissario straordinario . . . . . . Pag. 2597

DECRETI MINISTERIALI 2 giugno 1926.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana. Pag. 2597

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1926.
Modificazione alla tariffa eccezionale n. 22 per i trasporti a grande velocità . . . . Pag. 2598

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici:
Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica del Bacino Regheno, in Portogruaro (Venezia) . . . . . Pag. 2598
Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica S. Osvaldo di Annone Veneto (Venezia) . . . . Pag. 2598
Ministero delle colonie: Ruoli di anzianità . . . . Pag. 2598
Ministero delle finanze:
Dazi doganali . . . . Pag. 2598
Ruoli di anzianità . . . . Pag. 2598
Rettifiche d'intestazione (Elenco n. 47) . . . . Pag. 2599

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Società siciliana per le ferrovie economiche, in Palermo: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 6 giugno 1926.

Società delle guidovie centrali venete, in Padova: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 73ª estrazione eseguita il giorno 12 giugno 1926.

Società dei sylos di Venezia: Elenco delle obbligazioni 4 % estratte per il rimborso.

Deputazione provinciale di Bologna: Estrazione dei titoli del prestito provinciale universitario.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1311.

LEGGE 17 giugno 1926, n. 998.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

E' approvato il bilancio dell'Azienda del demanio forestale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927, allegato al presente stato di previsione, ai termini dell'art. 122 del R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, numero 3267.

Art. 3.

Per l'esercizio finanziario 1926-27 gli stanziamenti dei capitoli nn. 30, 60, 125, dipendenti dalla legge 6 luglio 1912, n. 869, a favore dell'industria serica, sono stabiliti, rispettivamente, in L. 500,000, L. 100,000 e L. 150,000.

Art. 4.

Per l'esercizio finanziario 1926-27 l'assegnazione di lire 5,000,000 prevista dall'art. 2 del testo unico delle leggi sui consorzi ed opere di irrigazione, approvato con R. decreto 2 ottobre 1922, n. 1747, è stabilita nella somma di L. 3,000,000.

Art. 5.

E' sospesa per l'esercizio finanziario 1926-27 l'assegnazione a carico dello Stato, prevista all'art. 28 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, per contributi d'interessi su mutui per la costruzione di case coloniche.

Art. 6.

E' sospesa per l'esercizio finanziario 1926-27 l'assegnazione a carico dello Stato, prevista all'art. 38 della legge 24 marzo 1921, n. 312, per le spese occorrenti all'applicazione del titolo II della legge stessa « Provvidenze diverse per l'industria peschereccia ».

Art. 7.

Per l'esercizio 1926-27 l'assegnazione prevista dalla legge 20 agosto 1921, n. 1177, per mutui ai proprietari che hanno assunto l'obbligo di eseguire le opere di bonificamento dell'Agro romano e di altre zone del Regno, è stabilita in lire 30,000,000.

Art. 8.

Per l'esercizio 1926-27 lo stanziamento autorizzato dagli articoli 18 del testo unico di legge 21 marzo 1912, n. 442, e 27 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, è stabilito nella somma di L. 3,000,000.

Art. 9.

E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 1,500,000 per il completamento dei lavori relativi al sesto censimento generale della popolazione, ordinato dalla legge 7 aprile 1921, n. 457.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
1	Stipendi ed assegni al personale di ruolo dell'amministrazione centrale (Spese fisse)	7,500,000 —
2	Personale avventizio - Retribuzioni	240,000 —
3	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	80,000 —
4	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti ed al personale di altre Amministrazioni (art. 63 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290)	370,000 —
5	Compensi a persone estranee all'amministrazione dello Stato adibite ai lavori ed agli studi occorrenti per la preparazione ed applicazione dei trattati di commercio con l'estero.	25,000 —
6	Indennità di tramutamento al personale dell'amministrazione centrale e provinciale	80,000 —
7	Sussidi al personale in attività di servizio	45,200 —
8	Sussidi al personale già appartenente all'Amministrazione e relative famiglie	56,000 —
9	Indennità e diarie ai membri ed ai segretari delle Commissioni, dei Consigli e dei Comitati	250,000 —
10	Ispezioni e missioni all'interno ed all'estero	2,000,000 —
11	Fitto di locali e canoni d'acqua (Spese fisse)	207,470 —
12	Manutenzione di locali dell'amministrazione centrale	50,000 —
13	Acquisto di opere, giornali e riviste per la biblioteca	50,000 —
14	Spese per telegrammi (Spesa obbligatoria)	150,000 —
15	Spese di liti (spesa obbligatoria)	5,800 —
16	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
17	Spese casuali	35,000 —
		11,204,470 —

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	Pensioni ed indennità.	
18	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	5,290,000 —
19	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	31,500 —
20	Contributo alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (invalidità vecchiaia e disoccupazione) e assicurazioni presso la Cassa nazionale degli infortuni, a favore di personali vari (Spesa obbligatoria)	105,715 —
21	Contributi ad Istituti varii per il trattamento di riposo a favore del personale delle scuole industriali e commerciali, per sussidi di cui all'art. 253 del regolamento generale sull'istruzione professionale (decreto Reale 22 giugno 1913, numero 1014) e per le assicurazioni degli operai del laboratorio centrale metrico. Pensioni e trattamento di quiescenza a favore del personale ex regime delle scuole industriali e commerciali	1,150,000
22	Indennità in caso di licenziamento o di cessazione dal servizio per morte od altre cause, al personale straordinario ed alle rispettive famiglie	*per memoria*
		6,577,215 —
	Agricoltura.	
23	Contributo all'Istituto internazionale di agricoltura per la compilazione in lingua italiana dei bollettini dell'Istituto medesimo	25,000 —
24	Spese occorrenti per le commassazioni agrarie	50,000 —
25	Stipendi agli ispettori delle malattie delle piante (Spese fisse)	142,900 —
26	Spese per provvedimenti intesi a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari e concorso ad enti che danno opera alla repressione delle frodi stesse	500,000 —
27	Esperienze agrarie, acclimazione, acquisto e trasporto di semi e di piante; colture di piante erbacee e legnose escluse le viti americane - Sussidi a comizi agrari e ad altre associazioni ed istituzioni agrarie per le esperienze e le culture suddette: esperienze di concimazione e di produzione frumentaria	140,000
28	Spese per incoraggiare lo sviluppo della frutticultura nazionale, giusta il disposto della legge 3 aprile 1921, n. 600	450,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
29	Impianto e funzionamento di vivai di piante fruttifere - Contributi ai consorzi istituiti per i vivai stessi (decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 323).	220,000 —
30	Spese per l'applicazione dell'art. 2 della legge 6 luglio 1912, n. 869, contenente provvedimenti a favore della produzione e dell'industria serica (per la parte che si riferisce alla gelsicoltura e bachicoltura) e spese per l'applicazione dell'art 4 della suddetta legge	500,000 —
31	Spese per l'applicazione della legge 28 giugno 1923, n. 1512, contenente norme sulla produzione ed il commercio del seme-bachi da seta	100,000 —
32	Regi uffici enologici; studi ed esperienze riguardanti l'enologia e l'oleificio - Concorso ad enti che danno opera a vantaggio dell'enologia e dell'oleificio - Contributi ad associazioni ed enti e concorsi a premi per promuovere il miglioramento dell'olivicoltura e dell'oleificio; concorso a consorzi per cantine; oleifici sperimentali; stazioni enotecniche e uffici agrari all'estero	1,000,000 —
33	Contributo annuo pel mantenimento dell'ufficio internazionale del vino in Parigi	72,000 —
34	Spese di qualsiasi natura per incoraggiare i perfezionamenti della meccanica agraria e la diffusione della più utile applicazione di essi (Regio decreto 6 settembre 1923, n. 2125) .	100,000 —
35	Entomologia e crittogamia - Spese per i trattamenti anticrittogamici e per gli insetticidi e loro applicazione - Spese per la distruzione dei parassiti e degli altri nemici delle piante - Concorso nelle spese di lotta contro i nemici delle piante, sostenute da appositi Consorzi di agricoltori (art. 7 della legge 26 giugno 1913, n. 888) (Spese obbligatorie) . . .	100,000 —
36	Servizio fitopatologico - Osservatori regionali e uffici incaricati della vigilanza sul commercio delle piante vive e dei semi - Studi ed esperienze su malattie e nemici delle piante e sui mezzi per combatterle - Contributi e concorsi . . .	2,000,000 —
37	Stipendi a direttori ed assistenti di vivai di viti americane, a enotecnici all'interno ed all'estero, a direttori ed assistenti delle cantine sperimentali e a direttori degli oleifici sperimentali (Spese fisse)	420,000 —
38	Stipendi ai delegati tecnici addetti ai consorzi antifillosserici (decreto Luogotenenziale 20 giugno 1918, n. 879) (Spese fisse)	470,000 —
39	Spese per l'applicazione di provvedimenti contro la fillossera (testo unico di legge 23 agosto 1917, n. 1474) (Spesa obbligatoria)	150,000 —
40	Spese per i consorzi antifillosserici secondo il testo unico di legge 23 agosto 1917, n. 1474. Viticoltura; acquisto e coltivazione di viti americane; contributi e concorsi - Studi ampelografici - Spese di cui all'art. 4 della legge 26 giugno 1913, n. 786	520,000 —
41	Spese per l'applicazione della legge 26 settembre 1920, n. 1363, concernente il controllo sulla produzione e sul commercio delle viti americane	110,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
42	Vigilanza per l'applicazione della legge sulla caccia, compresi i premi agli agenti scopritori delle contravvenzioni (legge 24 giugno 1923, n. 1420)	400,000 —
43	Spese per il servizio tecnico relativo all'applicazione della legge 24 giugno 1923, n. 1420, concernente provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia . .	600,000 —
44	Stipendi ed assegni fissi al personale di ruolo addetto alla istruzione agraria media e superiore, agli Istituti superiori di medicina veterinaria e alle stazioni di prova agrarie e speciali	9,300,000 —
45	Spese per il funzionamento dei Regi istituti superiori agrari e di medicina veterinaria, delle Regie stazioni di prova agraria e speciali, e delle Regie scuole agrarie medie .	4,500,000 —
46	Incoraggiamenti a ricerche di carattere scientifico e contributo pel migliore assetto scientifico e didattico degli istituti d'istruzione superiore agraria e veterinaria (art. 12 del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1851)	350,000 —
47	Borse di perfezionamento negli studi presso istituti italiani e stranieri a favore di laureati in scienze agrarie e in medicina veterinaria (art. 14 del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1851)	50,000 —
48	Concorso dello Stato per le scuole consorziali di agricoltura (art. 61 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3214) . .	1,312,218.75
49	Spese dipendenti da convenzioni speciali per servizi affidati alle Regie scuole agrarie medie e alle stazioni agrarie e speciali.	75,000 —
50	Interessi a carico dello Stato sulle somme mutuate dalla Cassa dei depositi e prestiti alle provincie, per acquisto di terreni e fabbricati, per costruzione, ampliamento e restauro di fabbricati, e per l'impianto di colonie agricole per gli orfani dei contadini morti in guerra (Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1660)	65,000 —
51	Contributo a carico dello Stato nella spesa per l'istruzione professionale dei contadini adulti (decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1595 e Regio decreto 3 aprile 1924, n. 534).	1,000,000 —
52	Spese di ogni genere, esclusi i premi di operosità e di rendimento, per l'istituzione ed il funzionamento della scuola professionale dei giovani contadini (Regio decreto 3 aprile 1924, n. 534)	4,000,000 —
53	Contributi e sussidi a favore di Enti ed Associazioni, con preferenza per quelli di carattere nazionale, per cinematografie di propaganda e di istruzione agraria, specialmente, riguardanti la tecnica frumentaria	500,000 —
54	Spese, concorsi e sussidi fissi per stazioni, laboratori, scuole, colonie agricole, accademie ed associazioni agrarie a scopo d'istruzione	1,500,000 —
55	Concorso al Regio erbario coloniale di Firenze	2,000 —
56	Apicoltura - Incoraggiamenti; premi e sussidi; trasporti; osservatori, acquisto di attrezzi e esperimenti	70,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
57	Concorsi a cattedre ambulanti di agricoltura - Posti e borse di tirocinio presso le cattedre ambulanti di agricoltura .	11,800,000 —
58	Posti e borse di studio e di tirocinio pratico in istituti agrari all'interno ed all'estero; sussidi ad allievi bisognosi delle scuole di agricoltura in genere	200,000 —
59	Acquisto di pubblicazione agrarie da distribuirsi ad istituti, ad associazioni e a biblioteche circolanti allo scopo di diffondere l'istruzione agraria	25,000 —
60	Diffusione di pratiche razionali di gelsicoltura e di bachicoltura (art. 12 della legge 6 luglio 1912, n. 369)	100,000 —
61	Spese per porre in grado le stazioni agrarie, regie e consorziali, gli Istituti superiori di agricoltura e gli Istituti di ogni specie che si occupano di sperimentazione agraria, di intensificare lo studio dei problemi che interessano la produzione frumentaria (art. 4 del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1313)	4,000,000 —
62	Spese per il funzionamento della scuola di meccanica agraria in Roma e delle tre sue succursali permanenti . . .	350,000 —
63	Stipendi ed assegni al personale addetto ai servizi meteorologico e geofisico (Spese fisse)	460,000 —
64	Studi sui fenomeni dell'alta atmosfera sulla formazione delle nubi temporalesche e sui fenomeni relativi alle formazioni delle grandini; contributo all'estero per le pubblicazioni delle osservazioni aeronautiche	25,000 —
65	Studi ed esperienze relativi al servizio di meteorologia applicata all'agricoltura ed alle irrigazioni con speciale riguardo all'adattamento delle colture al tempo ed al clima (legge 7 aprile 1921, n. 500)	40,000 —
66	Impianto e mantenimento di osservatori meteorici, magnetici e geodinamici, comprese le spese per acquisto, riparazione e trasporto di strumenti; concorso all'osservatorio astronomico e meteorologico di Catania e all'osservatorio centrale dell'Etna; sussidi ad osservatori sismici, meteorici, termoudometrici e di montagna ed a Capitanerie di porto; contributi a istituzioni e società intese al progresso degli studi meteorologici, geofisici e geodinamici	200,000 —
67	Spese per l'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica e pubblicazione dell'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica; stampa di carte geografiche, cartoncini e prospetti occorrenti per il funzionamento degli strumenti e per la raccolta e lo spoglio delle osservazioni meteoriche e geodinamiche; acquisto di bollettini da distribuire ad osservatori ed a stazioni sismiche, e concorso nelle spese di pubblicazione intese al progresso della meteorologia e della geodinamica, sostenute da società scientifiche e da privati	120,000 —
68	Contributo ai consorzi per i depositi cavalli stalloni e per spese per gli incarichi dell'acquisto di stalloni all'interno ed all'estero (art. 18 del R. decreto 8 settembre 1923, n. 2125)	2,000,000 —
69	Incoraggiamenti alla produzione cavallina. (Sovvenzioni ad associazioni di allevatori; visite agli stalloni privati; spese e contributi per acquisti e per cessione di stalloni e di cavalle, a prezzi di favore, a consorzi e privati; premi agli stalloni ed alle cavalle destinate alla riproduzione; esposizioni e concorsi ippici) - Incoraggiamento alla produzione mulattiera	1,175,000 —
70	Aumento e miglioramento della produzione degli animali bovini, ovini e suini; incremento dell'avicoltura; stipendi ai direttori degli Istituti zootecnici e contributi consorziali agli istituti stessi; depositi di animali miglioratori e stazioni zootecniche; incoraggiamenti all'industria del caseificio; esperimenti sul bestiame; libri genealogici per gli animali (stud-book e herd book)	4,108,000 —
71	Concorso nelle spese per opere di irrigazione (contributi ordinari, premi, sussidi, spese di redazione di progetti ai sensi dell'art. 1 del testo unico approvato col R. decreto 2 ottobre 1922, n. 1747)	8,000,000 —
72	Premi e sussidi per la utilizzazione agraria delle acque pubbliche - Ricerca delle acque nel sottosuolo e perforatura di pozzi artesiani nel Regno - Premi, sussidi ed altre spese per irrigazioni - Esperienze sul regime delle acque pubbliche non contemplato dall'art. 1 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747	200,000 —
73	Statistiche agrarie - Rimborso di spese di viaggio a funzionari dell'amministrazione provinciale, a funzionari di altre amministrazioni e ad estranei - Contributi e concorsi ad istituzioni agrarie per la rilevazione statistica annuale e pel catasto agrario - Comitati provinciali e circondariali - Carte geografiche, istrumenti e oggetti diversi inerenti al servizio della statistica agraria, comprese quelle di trasporto; mercuriali dei prodotti agrari .	300,000 —
74	Personale di custodia dei Regi tratturi del Tavoliere di Puglia (Spese fisse)	470,000 —
75	Spese per indennità di tramutamento, di trasferta, pernottamento e per acquisto cavallo di servizio - Acquisto e riparazioni di armi e bardature per il personale di custodia dei Regi tratturi del Tavoliere di Puglia . . .	50,000 —
76	Spese dell'azienda dei Regi tratturi del Tavoliere di Puglia .	700,000 —
77	Spese necessarie al funzionamento dell'Ufficio tecnico speciale delle trazzere di Sicilia e per l'attuazione del nuovo regime delle trazzere stesse . .	300,000 —
78	Stipendi e supplemento di servizio attivo al personale fuori ruolo del catasto e dei servizi tecnici di finanza, addetto al Commissariato di reintegra dei tratturi in Foggia ed all'Ufficio tecnico speciale delle trazzere in Palermo (Spese fisse)	330,000 —
79	Concorsi a premi per opere di piccola bonifica	400,000 —
80	Spese per combattere la malaria	100,000 —
81	Esecuzione della legge sul bonificamento dell'Agro romano (descrizione dei fondi; ricerche compiute da estranei; acquisto di strumenti ed oggetti; pubblicazioni) e relativa estensione di essa ad altre regioni d'Italia	150,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
82	Stipendi ed assegni fissi agli aiutanti tecnici addetti alla sorveglianza del bonificamento dell'Agro romano (Spese fisse) .	93,000 —
83	Contributo dello Stato nel pagamento di interessi su mutui per costruzione di case coloniche (art. 28 della legge 20 agosto 1921, n. 1177)	*per memoria*
		61,490,118.75
	Foreste e demani.	
84	Stipendi ed assegni al personale forestale (Regi decreti 7 giugno 1920, nn. 777 e 922, 11 novembre 1923, n. 2395, 9 aprile 1925, n. 583, e 12 maggio 1925, n. 926) (Spese fisse) . . .	23,000,000 —
85	Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per conto dell'azienda del demanio forestale (articoli 123 e 124 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	725,735 —
86	Somma da versare alla Cassa dei depositi e prestiti per conto dell'azienda del demanio forestale di Stato in applicazione del R. decreto 3 dicembre 1922, n. 1584, pel mantenimento del Parco Nazionale del Gran Paradiso	200,000 —
87	Contributo dello Stato nelle spese occorrenti per il Parco nazionale di Abruzzo (art. 4 del R. decreto 4 gennaio 1925, n. 69)	200,000 —
88	Indennità ai commissari, agli assessori, fitto di locali, funzionamento degli uffici e retribuzioni giornaliere al personale di segreteria e di servizio, addetti al riordinamento degli usi civici (art. 35 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751) . .	800,000 —
		24,925,735 —
	Lavoro, previdenza e assicurazioni sociali.	
89	Personale dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro; stipendi e assegni (Spese fisse)	940,000 —
90	Spese di servizio degli uffici dipendenti dall'Ispettorato dell'industria e del lavoro	65,000 —
91	Vigilanza sulle cooperative e sui consorzi di cooperative e indennità ai membri delle Commissioni provinciali di vigilanza	40,000 —
92	Indennità ai membri dei Collegi dei probiviri e indennità e diritti ai cancellieri	45,000 —
93	Indennità ai membri e ai segretari delle Commissioni arbitrali per l'impiego privato	50,000 —
94	Inchieste, studi e rilevazioni di carattere statistico ed economico intorno all'applicazione delle leggi sociali e alle condizioni dei lavoratori - Traduzioni	96,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
95	Incoraggiamenti e sussidi a società di mutuo soccorso e congeneri istituzioni di previdenza e per iniziative a favore della previdenza	25,000 —
96	Applicazione in genere delle leggi di tutela e di previdenza sociale nelle nuove provincie e per studi e rilevazioni attinenti a dette leggi	60,000 —
97	Funzionamento delle Commissioni arbitrali - Indagini ed altre spese per l'applicazione della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450)	100,000 —
98	Inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, sugli infortuni degli operai sul lavoro e 73 e seguenti del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, sugli infortuni agricoli (Spesa obbligatoria) . .	75,000 —
99	Indagini per l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità o la vecchiaia, concorsi a premi e lavori di carattere statistico e tecnico attuariale (R. decreto 30 dicembre 1913, n. 3184)	10,000 —
100	Indennità di tramutamento al personale dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro	10,000 —
101	Spese per ispezioni e missioni del personale dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro	300,000 —
102	Fitto di locali per l'Ispettorato dell'industria e del lavoro . .	95,000 —
103	Spese per telegrammi dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro	2,000 —
104	Spese occorrenti per il funzionamento presso i Circoli d'ispezione della industria e del lavoro del servizio di vigilanza degli apparecchi a vapore a norma del R. decreto 7 novembre 1920, n. 1691. Applicazione delle disciplinari riguardanti il carburo e l'acetilene	100,000 —
105	Contributo dello Stato alla Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali in applicazione dell'art. 33 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184 concernente l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia (3ª annualità pel sessennio decorribile dall'esercizio 1924-25 al 1929-30 . . .	50,000,000 —
106	Rimborso alla Cassa di maternità della quota a carico dello Stato per il sussidio di puerperio stabilito dalla legge 17 luglio 1910, n. 520, modificata dal decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1917, n. 322 (Spesa obbligatoria)	300,000 —
107	Contributo a favore delle Società di mutuo soccorso fra gli alunni ed ex-alunni delle scuole pubbliche, in applicazione dell'art. 3 della legge 17 luglio 1910, n. 521)	50,000 —
108	Contributo per promuovere lo sviluppo delle iniziative e delle istituzioni per il dopo lavoro (art. 14, lettera b), de R. decreto 1° maggio 1925, n. 582)	400,000 —
109	Premi e provvista delle insegne per i decorati della « Stella al merito del lavoro » (Regi decreti 23 ottobre 1924, n. 2365 e 3 gennaio 1924, n. 20)	170,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
110	Canone annuo da corrispondere anticipatamente all'Amministrazione delle poste per la spedizione della corrispondenza senza francatura, sia per la tassa di francatura ordinaria, sia per diritto fisso di raccomandazione della Cassa Nazionale di assicurazioni sociali, della Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro e organi dipendenti e per gli Istituti assicuratori indicati nella lettera *b*) dell'art. 6 del R. decreto 16 ottobre 1924, n. 2127 (R. decreto 23 ottobre 1924, n. 1995) (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
111	Spese per agevolare la costituzione ed il normale funzionamento delle associazioni mutue di assicurazione e delle Casse provinciali di riassicurazione per i danni cagionati al bestiame da fatti delittuosi (art. 11 del R. decreto 8 agosto 1924, n. 1360)	250,000 —
		53,180,000 —
	Commercio e politica economica.	
112	Incoraggiamenti per promuovere le organizzazioni del commercio interno; informazioni commerciali; esposizioni inerenti al commercio interno	30,000 —
113	Camere di commercio italiane all'estero e italo-straniere; agenzie ed agenti commerciali all'estero; organizzazioni ed istituzioni per l'incremento dei traffici con l'estero; musei commerciali e mostre campionarie; borse di pratica commerciale	1,500,000 —
114	Assegni ed indennità di residenza agli addetti commerciali all'estero	2,250,000 —
115	Spese d'impianto per nuovi uffici di addetti commerciali - Spese di ufficio, di viaggio e di missione per gli addetti, ed incaricati commerciali	2,250,000 —
116	Incoraggiamenti e spese per promuovere la produzione e l'esportazione degli agrumi e dei derivati in applicazione della legge 8 luglio 1903, n. 320	12,500 —
117	Spese per la stampa delle pubblicazioni riguardanti la legislazione doganale ed i trattati di commercio e di altre pubblicazioni dell'ufficio trattati	130,000 —
118	Acquisto di pubblicazioni e abbonamento a giornali e a riviste estere e nazionali per l'Ufficio dei trattati di commercio	15,000 —
119	Contributo nelle spese per il funzionamento dell'Istituto internazionale di commercio in Bruxelles	37,000 —
120	Spese per inchieste, riunioni, studi, traduzioni, acquisto di pubblicazioni fatte per conto dell'ufficio speciale d'informazioni commerciali sull'estero	150,000 —
		6,374,500 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	Industria.	
121	Premi e medaglie al merito industriale; borse di pratica industriale; spese per rilevamenti ed informazioni industriali	60,000 —
122	Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche (R. decreto 12 ottobre 1919, n. 2099, art. 3, lettera *a*)	1,500,000 —
123	Spese da erogarsi ai termini dell'art. 10, comma 2°, del decreto Luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 1009, riguardante provvedimenti a favore delle piccole industrie	300,000 —
124	Contributi per il mantenimento delle Regie stazioni sperimentali per speciali industrie; sussidi per gabinetti scientifici e pubblicazioni delle stazioni stesse	440,000 —
125	Spese per l'applicazione dell'art. 2 della legge 6 luglio 1912, n. 869, contenente provvedimenti a favore della produzione e dell'industria serica (per la parte che si riferisce all'industria) e per l'applicazione dell'art. 3 della legge suddetta (istituzione e funzionamento del servizio di informazioni e di statistica nazionale e internazionale sulle condizioni della produzione serica e del mercato della seta)	150,000 —
126	Spese ordinarie di ufficio (escluse quelle relative all'ammobiliamento, al riscaldamento ed all'illuminazione) per il servizio degli osservatori industriali	60,000 —
127	Personale metrico - Stipendi ed assegni (Spese fisse)	2,400,000 —
128	Premi di operosità e di rendimento al personale di ruolo dell'amministrazione metrica e del saggio, al personale delle Prefetture ed agli agenti di polizia giudiziaria per opera prestata nell'interesse del servizio metrico	8,000 —
129	Rimunerazione al personale dei municipi per opera prestata nell'interesse del servizio metrico	6,000 —
130	Indennità agli ufficiali metrici per il giro di verificazione periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico approvato col R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificato col R. decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, e col decreto Ministeriale 31 marzo 1924, n. 5038, in esecuzione dell' art. 189 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (Spesa obbligatoria)	800,000 —
131	Spese per il corso di tirocinio teorico degli aspiranti ufficiali metrici - Onorari agli insegnanti - Assegni agli aspiranti ufficiali metrici	100,000 —
132	Acquisto, fabbricazione e manutenzione del materiale metrico; riparazione di locali; funzionamento dell'officina meccanica annessa al laboratorio centrale metrico; bollatura di strumenti metrici; indennità di laboratorio ai saggiatori; mostre per il servizio metrico; partecipazione al mantenimento dell'Ufficio internazionale dei pesi e misure in Parigi	240,000 —
133	Spese di ufficio, di cancelleria, illuminazione e riscaldamento, trasporti e facchinaggi, forniture e manutenzioni di mobili e suppellettili per il servizio metrico	150,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
134	Restituzioni e rimborsi di diritti di verificazione (Spesa d'ordine)	2,000 —
135	Retribuzione al personale assunto con contratto di lavoro od a cottimo per il servizio della proprietà intellettuale (legge 29 luglio 1923, n. 1970)	275,000 —
136	Spese per traduzioni, studi e lavori nell'interesse dell'ufficio proprietà intellettuale e dei bollettini (legge 29 luglio 1923, n. 1970)	130,000 —
137	Contributi ad unioni internazionali per la tutela della proprietà intellettuale (legge 29 luglio 1923, n. 1970)	70,000 —
138	Spese per la fabbricazione e la rinnovazione dei punzoni tipo, occorrenti per provvedere al marchio delle canne delle armi da fuoco portatili, in applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3152	5,000 —
		6,606,000 —
	Statistica.	
139	Studi e ricerche di carattere statistico - Contributi e spese per i servizi statistici	600,000 —
	Pesca.	
140	Stipendi ed assegni al personale dei Regi stabilimenti ittiogenici e del laboratorio centrale di idrobiologia applicati alla pesca - Stipendi ed assegni al personale di vigilanza sulla pesca (Spese fisse)	465,000 —
141	Spese per il funzionamento degli stabilimenti ittiogenici, e del laboratorio centrale di idrobiologia per la pesca e l'acquicoltura (applicazione della legge sulla pesca, piscicoltura marina, lacuale e fluviale, impianto di nuovi stabilimenti ittiogenici; sistemazione e bonifica di acque pubbliche nell'interesse della piscicoltura e della pesca; trasporti, incoraggiamenti, esposizioni, concorsi e borse di studio); sussidi agli stabilimenti privati di piscicoltura; sovvenzione alla stazione idro-biologica di Milano; redazione delle carte pescherecce e dei portolani di pesca	350,000 —
142	Insegnamento professionale della pesca, indagini, studi, pubblicazioni di cui al titolo XII della legge 24 marzo 1921, n. 312 (art. 14 della legge medesima e art. 14, secondo comma, del R. decreto 24 maggio 1925, n. 1140)	410,000 —
143	Spese ordinarie per l'applicazione delle provvidenze a favore della industria peschereccia di cui al titolo II della legge 24 marzo 1922, n. 312	300,000 —
144	Spese di qualsiasi natura, esclusi i premi di operosità e di rendimento, per la vigilanza sulla pesca (art. 14, primo comma, del R. decreto 24 maggio 1925, n. 1140)	500,000 —
		2,025,000 —
	Miniere.	
145	Stipendi ed assegni al personale del Regio corpo delle miniere (Spese fisse)	1,350,000 —
146	Impianto e mantenimento di uffici minerari; acquisto di strumenti e di pubblicazioni scientifiche; provvista di mobili e trasporti pel servizio minerario	100,000 —
147	Stipendi ed assegni al personale dirigente ed insegnante della scuola mineraria di Caltanissetta, spese per il gabinetto di elettrotecnica ed assegno alla Giunta di vigilanza per le spese di ufficio (Spese fisse)	100,000 —
148	Concorsi fissi a scuole minerarie e sussidi a scuole minerarie per acquisto di strumenti e di pubblicazioni scientifiche; borse di studio ad allievi licenziati delle scuole minerarie	310,000 —
149	Spese per la gestione diretta delle miniere di proprietà dello Stato nelle nuove provincie	11,000,000 —
150	Spese per la gestione dell'azienda erariale delle grotte di Postumia (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3166)	400,000 —
151	Spese di ogni genere, esclusi i premi di operosità e di rendimento, per la ricerca e la utilizzazione delle sostanze radioattive e dei loro derivati (art. 20 della legge 3 dicembre 1922, n. 1636)	165,000 —
152	Stipendi ed assegni al personale addetto all'ufficio geologico (Spese fisse)	360,000 —
153	Formazione e pubblicazione della carta geologica del Regno - Sussidi per incoraggiamento a enti e privati che si occupano di studi e pubblicazioni attinenti alla carta geologica - Spese per l'ufficio geologico	125,000 —
		13,910,000 —
	Credito ed assicurazioni private.	
154	Spese per il funzionamento dell'Ufficio tecnico delle assicurazioni private e per l'applicazione delle leggi riguardanti tali assicurazioni e l'esercizio della vigilanza demandata sulla materia al Ministero (art. 45 del R. decreto 21 aprile 1919, n. 603 e art. 3 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 390)	18,960 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
155	Contributo dello Stato a favore delle Casse ademprivili della Sardegna nelle spese di vigilanza dei Monti frumentari, delle Casse agrarie e dei consorzi agrari non costituiti in forma cooperativa (articoli 11 e 12 del decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1592)	30,000 —
156	Premi alle istituzioni agrarie siciliane vincitrici dei concorsi di cui all'art. 24 della legge 29 marzo 1906, n. 100	18,000 —
		66,960 —
	Insegnamento industriale e commerciale.	
157	Contributi e sussidi per il mantenimento di Istituti e di scuole industriali, per arredamenti ed impianti, per corsi speciali e classi aggiunte	29,326,800 —
158	Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere ed altre istituzioni affini; contributi pel mantenimento di corsi di maestranze	1,000,000 —
159	Concorsi per viaggi d'istruzione; acquisto di pubblicazioni, riviste, medaglie, e concessione di premi, nell'interesse dell'insegnamento industriale	54,000 —
160	Sussidi ed incoraggiamenti a favore di alunni di scuole industriali; borse di perfezionamento tecnico industriale all'interno e all'estero	69,000 —
161	Contributi e sussidi per il mantenimento di Istituti e di scuole commerciali, per arredamenti ed impianti, corsi speciali e classi aggiunte	8,505,200 —
162	Sussidi ed incoraggiamenti a scuole commerciali libere ed altre istituzioni affini	450,000 —
163	Concorsi per viaggi d'istruzione, acquisto di pubblicazione, riviste, medaglie e concessione di premi nell'interesse dell'insegnamento commerciale	50,000 —
		39,455,000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
164	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853)	10,382,420 —
165	Indennità temporanea mensile al personale delle scuole industriali e commerciali (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e R. decreto 3 giugno 1920, n. 737)	3,800,000 —
166	Indennità temporanea mensile al personale delle Regie stazioni sperimentali per speciali industrie (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e R. decreto 3 giugno 1920, n. 737)	32,720 —
167	Indennità temporanea mensile al personale straordinario avventizio ed assimilato, compreso il personale amministrativo, tecnico ed inferiore non di ruolo dell'insegnamento agrario, ai sensi del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853	740,000 —
168	Indennità temporanea mensile al personale assunto a tempo determinato per i servizi dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, numero 1314, e R. decreto 3 giugno 1920, n. 737)	*per memoria*
		14,055,140 —
	Agricoltura.	
169	Interessi a carico dello Stato sui mutui concessi ai consorzi antifillosserici in forza del testo unico 23 agosto 1917, n. 1474. (Spesa obbligatoria).	175,000 —
170	Concorso nelle spese per la sistemazione delle aziende agrarie delle Regie scuole agrarie medie e per il completamento delle dotazioni di materiale didattico e scientifico e l'arredamento (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214) (ultima delle tre rate)	500,000 —
171	Contributo dello Stato nelle spese per la sistemazione edilizia dei Regi istituti superiori agrari e di medicina veterinaria (art. 13 del R. decreto 6 novembre 1924, n. 1851) - (Spesa ripartita - 3ª ed ultima rata)	450,000 —
172	Contributo dello Stato nell'onere degli interessi e dell'ammortamento dei mutui concessi da enti od istituti di credito all'Opera nazionale per gli orfani dei condadini morti in guerra, a favore delle colonie agricole (R. decreto 23 ottobre 1924, n. 1831, art. 6) - (Spesa ripartita - 1ª delle 30 rate)	250,000 —
173	Contributi e sovvenzioni per l'applicazione dell'energia elettrica a scopi agricoli di bonifica (Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1995, e 29 luglio 1925, n. 1315)	500,000 —
174	Concorso dello Stato nelle spese per interessi sui mutui di favore concessi ad Istituti di istruzione e sperimentazione agraria dalla Cassa dei depositi e prestiti a termini della legge 30 giugno 1907, n. 432, dei decreti Luogotenenziali 5 agosto 1917, n. 1464, e 8 maggio 1919, n. 715	100,000 —
175	Spese di qualsiasi natura per il Comitato permanente del grano (R. decreto 4 luglio 1925, n. 1181)	200,000 —
176	Premi ai proprietari, enfiteuti ed affittuari dei terreni compresi nelle zone a prevalente coltura estensiva delle provincie del Mezzogiorno, delle Isole, della provincia di Roma e della Maremma Toscana, oltre alle zone di brughiera o di recente bonificazione idraulica in ogni altra provincia per la esecuzione del dissodamento meccanico ai propri terreni (articoli 2 e 3 del R. decreto 29 luglio 1925, n. 1315).	3,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
177	Spese di qualsiasi natura per l'impianto di campi dimostrativi art. 3 del R. decreto 29 luglio 1925, n. 1313) e art. 4 del R. decreto 19 novembre 1925, n. 2014) (Spesa ripartita - 2a delle dieci rate)	6,800,000 —
178	Spese di qualsiasi natura, esclusi i premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti del Ministero dell'economia nazionale e di altre amministrazioni, per il funzionamento delle commissioni provinciali per la propaganda granaria e per la mobilitazione delle istituzioni e dei tecnici (art. 5 del R. decreto 29 luglio 1925, n. 1313 e art. 1 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 30) (Spesa ripartita - 2a delle sei rate)	3,000,000 —
179	Spese di qualsiasi natura, esclusi i premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti del Ministero dell'economia nazionale e di altre amministrazioni, per il concorso nazionale a premi per la « Vittoria del grano » (art. 1 del R. decreto 29 luglio 1925, n. 1316 e art. 1 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 30) (Spesa ripartita - 2a delle sei rate)	2,000,000 —
180	Sussidi per gare e concorsi locali a premi per l'aumento della produzione granaria nelle provincie che ne abbisognano (art. 2 del R. decreto 29 luglio 1925, n. 1316 e art. 1 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 30) (Spesa ripartita - 2a delle sei rate)	2,000,000 —
181	Contributi per incoraggiare nuove pubblicazioni periodiche di propaganda tecnica e segnatamente frumentaria col mezzo della stampa (art. 2 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 30) (Spesa ripartita - 2a delle cinque rate)	1,000,000 —
182	Incoraggiamenti alla produzione mulattiera (R. decreto 4 settembre 1925, n. 1734 - 2a delle dieci rate)	2,000,000 —
183	Incoraggiamenti alla produzione cavallina (R. decreto 4 settembre 1925, n. 1734 - 2a delle dieci rate)	1,000,000 —
184	Spese per l'esecuzione delle leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 28 luglio 1902, n. 342, portanti provvedimenti per la Sardegna, modificate colla legge del 14 luglio 1907, n. 562 per la parte che si riferisce ai bacini idrici (Spesa ripartita)	*per memoria*
185	Concorso dello Stato nella misura massima di un terzo della spesa per la costruzione di canali e di altre opere di grande irrigazione dichiarate di pubblica utilità ed obbligatorie su progetti redatti dallo Stato, o da altri enti pubblici ovvero da privati	1,000,000 —
186	Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'art. 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, e spese per l'Amministrazione temporanea dei fondi espropriati (Spesa obbligatoria)	12,045.45
187	Quota d'interesse a carico del Ministero dell'economia nazionale, su mutui concessi a proprietari e ad acquirenti di terreni nell'Agro romano ed altre zone del Regno (art. 31 del testo unico di legge approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647; decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662; Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297, 28 novembre 1919, n. 2405; legge 20 agosto 1921, n. 1177, e R. decreto 29 luglio 1925, n. 1315) (Spesa obbligatoria)	1,000,000 —
		24,987,045.45
	Foreste.	
188	Somma da versare alla Cassa dei depositi e prestiti per conto dell'azienda del Demanio forestale di Stato in applicazione delle leggi 21 marzo 1912, n. 442, e 20 agosto 1921, n. 1177 per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (Spesa ripartita)	3,000,000 —
189	Interessi a carico dello Stato in misura non superiore al due per cento sui mutui concessi agli Enti agrari del Lazio ai sensi dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1142 e alle Associazioni agrarie ed Enti di cui al R. decreto 2 settembre 1919, n. 1633 (Spesa obbligatoria)	300,000 —
		3,300,000 —
	Lavoro, previdenza e assicurazioni sociali.	
190	Stipendi, assegni ed indennità di reggenza di circolo, al personale assunto a tempo determinato per i servizi dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro	*per memoria*
191	Contributi a carico dello Stato, indennità di buona uscita, assegni e spese di ogni genere dipendenti dal trattamento di quiescenza al personale assunto a tempo determinato per l'Ispettorato dell'industria e del lavoro	*per memoria*
192	Spese per l'impianto di nuovi uffici dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro	*per memoria*
		—
	Commercio e politica economica.	
193	Sussidi ai facchini inabili delle soppresse corporazioni dei porti di Genova, Ancona e Livorno	13,750 —
194	Premi poliennali da conferirsi per l'industria agrumaria	*per memoria*
195	Contributo all'Ente autonomo della Fiera campionaria di Padova (R. decreto 9 novembre 1925, n. 2032)	*per memoria*
		13,750 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	Industria.	
	Industria, legislazione e polizia industriale.	
196	Concorso a favore di consorzi per derivazione d'acqua a scopo industriale (legge 2 febbraio 1888, n. 5192, serie 3a) (Spesa ripartita - 29a delle 40 rate)	3,812 —
197	Spese per incoraggiamenti e sussidi ad iniziative, studi e ricerche intese a promuovere ed a favorire il progresso scientifico e tecnico dell'industria o comunque interessanti l'economia nazionale (3a delle cinque rate)	2,000,000 —
		2,003,812 —
	Statistica.	
198	Spesa per il 6° censimento della popolazione del Regno (legge 7 aprile 1921, n. 457)	1,500,000 —
	Pesca.	
199	Spesa straordinaria per le provvidenze diverse per l'industria peschereccia occorrenti per l'applicazione del titolo II della legge 24 marzo 1921, n. 312	*per memoria*
	Petroli.	
200	Spese per l'applicazione dell'art. 3 del R. decreto 19 novembre 1921, n. 1605, e per opere e costruzioni occorrenti per l'approvvigionamento di oli minerali e di loro derivati	8,000,000 —
		8,000,000 —
	Credito ed assicurazioni private.	
201	Concorso dello Stato, in misura non superiore al 2.50 per cento, nel pagamento degli interessi sui mutui concessi per miglioramenti agrari, fondiario agrari e per trasformazioni fondiarie di pubblico interesse, da Istituti di credito, casse ed enti vari ai sensi del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139 e successive modificazioni	10,475,000 —
202	Concorso dello Stato, in misura del 3.50 per cento, nelle somme iniziali concesse a mutuo ipotecario agli invalidi di guerra rurali, per acquisto di fondi rustici ai sensi del R. decreto 19 giugno 1924, n. 1125, dagli Istituti di credito, casse ed enti vari di cui al R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3139 e successive modificazioni	525,000 —
203	Concorso dello Stato, in misura non superiore al 2.50 per cento, nel pagamento degli interessi sui mutui ipotecari per costruzione di fabbricati rurali concessi in applicazione dei Regi decreti 5 aprile 1925, n. 438 e 11 settembre 1925, n. 1733, dagli Istituti e con le norme di cui al R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1332	1,000,000 —
204	Concorso nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dal terremoto nella Liguria (Legge 31 maggio 1887, n. 4511, serie 3a, e regolamento approvato col R. decreto 31 luglio 1887) (Spesa ripartita - 35a rata)	16,738.55
205	Concorso al pagamento delle annualità dei prestiti e mutui ipotecari a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane del 1900 e del 1901 e del 2° semestre 1902 in base agli articoli 7 e 8 della legge 7 luglio 1901, n. 341, all'art. 8 della legge 3 luglio 1902, n. 298, ed agli articoli 10 e 11 della legge 8 luglio 1903, n. 311 (Spesa ripartita - 25a rata)	30,757.80
206	Contributo nelle operazioni di prestito a favore dei danneggiati dal terremoto del 1901 (Leggi 18 agosto 1902, n. 356, 8 luglio 1903, n. 311, e 28 marzo 1907, n. 133) (Spesa ripartita - 23a rata)	18,754.01
207	Contributo ai termini della legge 13 luglio 1905, n. 400, relativa ai provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni del 1° semestre 1905 e dall'uragano del 23-25 giugno 1905 (Spesa ripartita - 20a rata)	6,047.92
208	Contributo a favore dei danneggiati dall'alluvione del 3 settembre 1915, in Bari, ai termini del decreto Luogotenenziale 16 settembre 1915, n. 1406 (9a delle 35 rate)	2,500 —
209	Contributo nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dal terremoto nei circondari di Rieti e Cittaducale (Legge 20 febbraio 1899, n. 53) (Spesa ripartita - 25a rata)	26,068 —
210	Concorso a favore dei danneggiati dall'eruzione vesuviana dell'aprile 1906 (Leggi 10 luglio 1906, n. 390 e 4 giugno 1908, n. 258 (Spesa ripartita - 13a rata)	32,500 —
211	Somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per far fronte alle spese relative ai danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (art. 58 della legge 31 marzo 1904, n. 140, e art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 554)	*per memoria*
212	Interessi del 2 per cento a carico dello Stato sulle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti alla Cassa ademprivile della Sardegna a norma dell'art. 4 della legge 16 luglio 1914, n. 665	44,000 —
213	Spesa per l'esecuzione delle leggi 25 giugno 1906, n. 255 e 9 luglio 108, n. 445, a favore della Calabria e per la parte relativa al credito agrario (Spesa ripartita - 17a rata)	60,000 —
214	Quota d'interessi a carico dello Stato sui mutui concessi ai proprietari ed agli enfiteuti della Sardegna (Spesa obbligatoria)	120,000 —
215	Quota d'interessi a carico dello Stato sui mutui fatti ai proprietari, enfiteuti e conduttori di fondi della Sardegna, singoli o riuniti in associazione, dalle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e Sassari per miglioramento	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	fondiario ed agrario e per opere di irrigazione, per affrancazione di censi, canoni e livelli e per l'acquisto di terreni necessari alla costituzione della piccola proprietà coltivatrice ai sensi dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1920, n. 1479.	90,000 —
216	Contributo dello Stato a favore dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria (art. 17 della legge 25 giugno 1906, n. 255, e 13 della legge 21 luglio 1911, n. 907, portanti provvedimenti per la Calabria) (Spesa ripartita - 21a delle 30 rate) . . .	220,157 —
217	Contributo dello Stato a favore dell'Istituto Vittorio Emanuele III per il credito agrario nelle Calabrie, quale concorso negli interessi e nell'ammortamento dei mutui concessi ai danneggiati dai terremoti di Catanzaro e Cosenza (art. 17 della legge 25 giugno 1906, n. 255; art. 13 della legge 21 luglio 1911, n. 907, e articolo unico del R. decreto 22 aprile 1923, n. 1047) (Spesa ripartita - 21a delle 30 rate).	779,843 —
218	Interessi da versare alla Cassa depositi e prestiti e corrisposti dalle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e Sassari ai sensi e per gli scopi previsti dall'art. 90 del testo unico di leggi sul credito agrario approvato con R. decreto 9 aprile 1922, n. 932 (Spese d'ordine)	per memoria
		13,446,366.37
	Insegnamento industriale e commerciale.	
219	Interessi per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per l'acquisto delle aree, per la costruzione, l'acquisto, l'adattamento e il restauro delle Regie scuole industriali e delle Regie stazioni sperimentali, o per l'arredamento dei relativi edifici scolastici e delle relative officine (decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896 e R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523)	1,270,000 —
220	Interessi per mutui concessi dalla Cassa dei depositi e prestiti per la costruzione di edifici dei Regi istituti e delle Regie scuole commerciali	200,000 —
221	Interessi sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle scuole industriali della Basilicata (art. 5 del R. decreto 8 maggio 1924, n 1021)	37,000 —
222	Contributi, concorsi e sussidi per impianto e arredamento di Istituti e scuole commerciali	50,000 —
		1,557,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	I. — *Acquisto di beni.*	
223	Prezzo dei terreni espropriati in forza dell'art. 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491 e del decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662 (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
	II. — *Accensione di crediti.*	
224	Mutui ai proprietari che hanno assunto l'obbligo di eseguire le opere di bonificamento secondo l'articolo 30 del testo unico approvato con Regio decreto 10 novembre 1905 n. 647, del decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, dei Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297, 28 novembre 1919, n. 2405, della legge 20 agosto 1921, n. 1177, e del R. decreto 29 luglio 1925, n. 1315	40,000,000 —
225	Mutui ai privati che intraprendono a scopo irriguo le opere previste dall'articolo 22 del testo unico approvato con Regio decreto 2 ottobre 1922, n. 1747 riguardante le irrigazioni .	*per memoria*
226	Mutuo al Regio istituto superiore agrario di Portici per spese di costruzione di case coloniche nell'annessa azienda agraria (art. 12 del Regio decreto 8 maggio 1919, n. 715) .	*per memoria*
227	Anticipazioni dello Stato in misura non eccedente le L. 500,000 annue agli Enti agrari del Lazio per completare le annualità dovute agli Istituti sovventori di mutui (articoli 5 del decreto Luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1142 e alle associazioni ed enti di cui al decreto 2 settembre 1919, n 1633 .	*per memoria*
228	Anticipazioni dello Stato all'Istituto Vittorio Emanuele III per il credito agrario nelle Calabrie ai sensi dell'articolo unico, 4o capoverso del R. decreto 22 aprile 1923, n. 1047 (4a delle sette rate)	5,000,000 —
229	Anticipazioni agli Istituti di credito agrario ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 29 luglio 1925, n. 1317 (2a delle tre rate) .	33,333,333.33
		78,333,333.33
	III. — *Estinzione di debiti.*	
230	Annualità spettante alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per le estinzioni delle anticipazioni fatte per le spese di costruzione del palazzo del Ministero (legge 5 maggio 1907 n. 271) (Spesa ripartita - 12a delle 50 rate) . .	105,104.80

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
231	Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in conto dei mutui concessi ai Consorzi antifillosserici in base al testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917 n. 1474 (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
232	Annualità dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti per la estinzione del mutuo autorizzato per l'acquisto e la completa sistemazione del Campo sperimentale di bieticoltura in Rovigo (decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1463) (9ª delle 35 annualità)	10,715.46
233	Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai proprietari dell'Agro romano e di altre zone del Regno in conto dei mutui loro concessi secondo le disposizioni del testo unico di legge sul bonificamento dell'Agro romano approvato con Regio decreto 10 novembre 1905 n. 647; del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, dei Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297; 28 novembre 1919, n. 2405; della legge 20 agosto 1921, n. 1177, e del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1315 (Spesa d'ordine)	*per memoria*
234	Somma dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai proprietari e dagli enfiteuti della Sardegna, in conto dei mutui loro concessi secondo le disposizioni della legge 16 luglio 1914, n. 665 (Spesa d'ordine).	*per memoria*
235	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni fatte a mente dell'art. 58, lettera C, delle leggi 31 marzo 1904, n. 140, e 14 luglio 1907, n. 554, portanti provvedimenti a favore dei danneggiati dalla frana di Campomaggiore (Spesa ripartita - 21ª delle 28 rate)	50,924.50
236	Annualità posticipata da versarsi alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni fatte ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 29 luglio 1925, n. 1317 (Spesa ripartita - 1ª delle 30 annualità.	2,106,981.67
		2,273,726.43

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I. — Spesa ordinaria.

Categoria I. — *Spese effettive.*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	Spese generali	11,204,470 —
	Pensioni ed indennità	6,577,215 —
	Agricoltura	61,490,118.75
	Foreste e Demani	24,925,735 —
	Lavoro, previdenza e assicurazioni sociali	53,150,000 —
	Commercio e politica economica	6,374,500 —
	Industria	6,696,000 —
	Statitica	600,000 —
	Pesca	2,025,000 —
	Miniere	13,910,000 —
	Credito ed assicurazioni private	66,960 —
	Insegnamento industriale e commerciale	39,455,000 —
	Totale della categoria I della parte ordinaria	226,504,998.75

TITOLO II. — Spesa straordinaria.

Categoria I. — *Spese effettive.*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	Spese generali	14,955,140 —
	Agricoltura	24,987,045.45
	Foreste	3,300,000 —
	Lavoro, previdenza e assicurazioni sociali	
	Commercio e politica economica	13,750 —
	Industria	2,003,812 —
	Statistica	1,500,000
	Pesca	
	Petroli	[illegible],000,000 —
	Credito ed assicurazioni private	13,446,366.37
	Insegnamento industriale e commerciale	1,557,000 —
	Totale dela categoria I della parte straordinaria	69,763,113.52

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Acquisto di beni	—
	Accensione di crediti	78,333,333.33
	Estinzione di debiti	2,273,726.43
	Totale della categoria II della parte straordinaria	80,607,059.76
	Totale del titolo II (Spesa straordinaria)	150,370,173.58
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	376,875,172.33
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	296,268,112.57
	Categoria II. — Movimento di capitali	80,607,059.76
	Totale generale	376,875,172.33

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione dell'azienda del demanio forestale, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
1	Interessi di fondi pubblici e dei fondi depositati in conto corrente fruttifero alla Cassa dei depositi e prestiti	2,000,000 —
2	Redditi di eventuali dotazioni o lasciti	*per memoria*
3	Reddito delle foreste	20,000,000 —
4	Proventi della cessione a prezzo di favore delle piantine prodotte nei vivai forestali dell'Azienda	200,000 —
5	Concorso dello Stato inscritto nella parte ordinaria del bilancio del Ministero dell'economia nazionale	725,735 —
6	Contributo dello Stato nelle spese per l'amministrazione ed il funzionamento del Parco Nazionale del Gran Paradiso (art. 16 del Regio decreto 3 dicembre 1922, n. 1584)	200,000 —
7	Redditi dei terreni, introiti dei permessi di caccia e pesca ed altre entrate derivanti dall'amministrazione del Parco Nazionale del Gran Paradiso (art. 16 Regio decreto 3 dicembre 1923, n. 1584)	10,000 —
8	Contributo delle provincie pel mantenimento pel personale di custodia delle foreste	700,000 —
9	Provento delle oblazioni e pene pecuniarie pagate per le contravvenzioni forestali, dedotto il quarto agli agenti scopritori (art. 124 lettera e) del Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3267)	600,000 —
10	Entrate ordinarie diverse	280,000 —
	Totale delle entrate effettive ordinarie	24,715,735 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
11	Concorso dello Stato secondo lo stanziamento fatto nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale quale 12ª rata del fondo stabilito dalla legge 21 marzo 1912, n. 442, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani e quale 4ª rata del contributo secondo la legge 20 agosto 1921, numero 1177 (Spesa ripartita)	3,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
12	Indennità annue da corrispondersi dal Ministero dei lavori pubblici, a norma dell'art. 16, comma *c*) della legge sul demanio forestale 2 giugno 1910, n. 277	*per memoria*
13	Reddito dei patrimoni silvo-pasturali dei comuni e di altri enti, assunti in gestione dalla Azienda, a norma dell'art. 168 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267	*per memoria*
14	Entrate diverse ed eventuali	230,000 —
	Totale delle entrate effettive straordinarie	3,230,000 —
	CATEGORIA II. — Movimento di capitali.	
15	Anticipazioni e mutui concessi da istituti di credito ai sensi dell'articolo 125 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.	*per memoria*
16	Vendita di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato ed introiti di obbligazioni sorteggiate	*per memoria*
17	Provento della vendita di terreni di proprietà dell'azienda del Demanio forestale di Stato, da destinarsi all'acquisto di fondi meglio adatti all'ampliamento del Demanio forestale stesso (art. 121 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	*per memoria*
18	Prelevamenti dal conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti nell'interesse dell'Azienda del Demanio forestale	4,868,709.30
	Totale del movimento di capitali dell'entrata	4,868,709.30
	CATEGORIA III. — Operazioni per conto di terzi.	
19	Ricupero delle spese anticipate dall'Azienda per l'amministrazione a cura dello Stato dei patrimoni silvo-pasturali di comuni e di altri enti	*per memoria*
20	CATEGORIA IV. — Partite di giro	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE	
	Categoria I. — Entrate effettive.	
	a) ordinarie	24,715,735 —
	b) straordinarie	3,230,000 —
	Totale	27,945,735 —
	Categoria II. — Movimento di capitali.	4,868,709.30
	» III. — Operazione per conto di terzi	*per memoria*
	» IV. — Partite di giro	*per memoria*
	Totale generale delle entrate	32,814,444.30

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
1	Amministrazione, coltivazione e governo delle foreste e dei terreni di proprietà dell'Azienda	5,000,000 —
2	Imposte e sovrimposte, canoni e censi gravanti le foreste	1,800,000 —
3	Spese in esecuzione del Regio decreto 3 dicembre 1923, n. 1584, sul mantenimento del Parco Nazionale del Gran Paradiso	210,000 —
4	Incoraggiamento alla silvicoltura	3,200,000 —
5	Contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni e di altri enti (Titolo IV, Capo II del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	150,000 —
6	Concorso nelle spese per la lotta contro i parassiti delle piante forestali	20,000 —
7	Delimitazione delle zone da assoggettarsi al regime dei vincoli; formazione d'ufficio dei piani economici dei boschi, catasto e statistica forestale	800,000 —
8	Incoraggiamento alle piccole industrie forestali	15,000 —
9	Istruzione forestale (scuole, cattedre ambulanti, borse di studio e di perfezionamento; ricerche e studi silvani)	230,000 —
10	Contributo da versare allo Stato per il funzionamento del Regio istituto superiore agrario forestale di Firenze (articolo 67 del Regio decreto 30 novembre 1924, n. 2172)	120,000 —
11	Assegni al personale non di ruolo delle nuove provincie	660,000 —
12	Indennità per acquisto di cavalli di servizio di foraggi, di disagiata residenza e di malaria al personale forestale	730,000 —
13	Contributo da versare allo Stato per le pensioni degli agenti forestali (legge 10 agosto 1921, n. 552)	163,260 —
14	Indennità di tramutamento al personale forestale	250,000 —
15	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati (art. 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290	142,500 —
16	Sussidi a funzionari bisognosi dell'amministrazione forestale e loro famiglie	30,000 —
17	Sussidi a funzionari bisognosi già appartenenti all'amministrazione forestale e loro famiglie	40,000 —
18	Medaglie di presenza, diarie e rimborso di spese di viaggi a Consigli Commissioni e Comitati	24,000 —
19	Gite ordinarie e di servizio, ispezioni e missioni	2,000,000 —
20	Indennità per operazioni di accertamenti eseguiti allo scopo di utilizzazioni delle foreste, i cui progetti non ebbero corso per deserzione d'asta e per altre cause e spese relative incontrate	10,000 —
21	Fitto di locali	380,000 —
22	Rimborso allo Stato per spese per registri, moduli, carta, spese di stampa e trasporti relativi fatti dal Provveditorato generale dello Stato	230,000 —
23	Spese postali, telefoniche ed altre spese d'ufficio, acquisto e riparazione di mobili, riscaldamento e illuminazione, oggetti di cancelleria e rilegatura	500,000 —
24	Spese telegrafiche, mantenimento di locali, bardature, armi e munizioni - Spese per assistenza sanitaria	220,000 —
25	Aggio ai ricevitori del registro per le riscossioni effettuate nell'interesse dell'Azienda	10,000 —
26	Spese di liti	12,000 —
27	Indennità di trasferta ai messi comunali per le notificazione di atti relativi a conciliazioni di controversie forestali	15,000 —
28	Restituzione di somme indebitamente introitate	50,000 —
29	Residui passivi per somme reclamate dai creditori ed eliminate per perenzioni amministrative o per importo di mandati di pagamento commutati in vaglia per perenzione biennale ovvero perchè riguardanti quote di mandati collettivi soddisfatti in parte in esercizi finanziari precedenti.	10,900 —
30	Parte del provento delle foreste demaniali inalienabili spettante allo Stato	600,000 —
31	Provento spettante allo Stato in base alla media degli accertamenti verificatisi nel biennio 1908-1909 per le foreste già amministrate dal Ministero delle Finanze, e per i terreni suscettibili della sola coltura forestale	52,684.30
32	Provento spettante allo Stato per le foreste delle nuove provincie	3,000,000 —
	Totale delle spese effettive ordinarie	20,674,444.30
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
33	Indennità temporanea mensile al personale non di ruolo delle nuove provincie	340,000 —
34	Spese in esecuzione delle leggi 21 marzo 1912, n. 442, e 20 agosto 1921, n. 1177, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (Spesa ripartita)	3,000,000 —

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
35	Costruzione e riparazioni straordinarie di strade e di fabbricati; impianto di linee telegrafiche e telefoniche e di vie aeree pel trasporto dei prodotti boschivi; impianto di opifici, acquisto di scorte vive e morte pei poderi della Azienda	4,800,000 —
36	Impianto e ampliamento dei vivai forestali	100,000 —
37	Lavori di rimboschimento, di rinsaldamento e di sistemazione di terreni e boschi di proprietà dell'Azienda	1,300,000 —
38	Premi per incoraggiare l'attuazione di opere intese al miglioramento dei pascoli montani ed istituzione di cattedre di alpicoltura in applicazione del Regio decreto 30 decembre 1923, n. 3267	500,000 —
39	Interessi a carico dell'Azienda del Demanio forestale di Stato, sui mutui concessi ai comuni pel miglioramento dei pascoli montani (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	200,000 —
40	Fondo di riserva per le nuove e per le maggiori spese	400,000 —
	Totale delle spese effettive straordinarie	10,040,000 —
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
41	Acquisto ed espropriazione di terreni nudi a scopo di rimboschimento; acquisto di boschi per l'ampliamento del Demanio forestale di Stato	1,500,000 —
42	Acquisto di terreni, per l'ampliamento del Demanio forestale di Stato, da effettuarsi col provento della vendita di terreni non adatti a far parte del Demanio suddetto (art. 121 Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	*per memoria*
43	Restituzione di anticipazioni e di mutui ottenuti da istituti di credito	*per memoria*
44	Acquisto di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato.	*per memoria*
	Totale del movimento di capitali della spesa	1,500,000 —
	CATEGORIA III. — OPERAZIONI PER CONTO DI TERZI.	
45	Spese di gestione di patrimonio silvo-pastorale di comuni e di altri enti (art. 166 del Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3267)	*per memoria*
46	Somme da corrispondere a comuni e ad altri enti per addebito netto della gestione dei loro patrimoni silvo-pastorali	*per memoria*
	Totale delle spese per operazioni per conto di terzi	—
47	CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO.	*per memoria*

RIASSUNTO DELLE SPESE

Categoria I. — Spese effettive:	
a) ordinarie	20,674,444.30
b) straordinarie	10,640,000 —
Totale	31,314,444.30
Categoria II. — Movimento di capitali	1,500,000 —
» III. — Operazioni per conto di terzi	—
» IV. — Partite di giro	—
Totale generale della spesa	32,814,444.30

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	RIASSUNTO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA	
	Categoria I. — Spese effettive	31,314,444.30
	» Entrate effettive	27,945,735 —
		— 3,368,709.30
	Categoria II. — Spesa per movimento di capitali . . .	1,500,000 —
	» Entrata per movimento di capitali . . .	4,868,709.30
		3,368,709.30
	Categoria III Spesa per operazioni per conto di terzi . .	per memoria
	» Entrata id. id. .	per memoria
	Categoria IV. — Spese per partite di giro	per memoria
	» Entrata id.	per memoria
	RIEPILOGO	
	Categoria I. — Entrata e spesa effettiva	— 3,368,709.30
	» II. — Id. id. per movimento di capitali . .	+ 3,368,709.30
	» III. — Id. id. per operazioni per conto di terzi	per memoria
	» IV. — Id. id. per partite di giro. . .	per memoria

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 1312.

LEGGE 27 maggio 1926, n. 1014.

Conversione in legge del R. decreto 20 gennaio 1924, n. 239, recante provvedimenti per l'esecuzione di lavori nel porto di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 20 gennaio 1924, n. 239, recante provvedimenti per l'esecuzione di lavori di costruzione, ampliamento e arredamento del porto di Napoli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1313.

LEGGE 27 maggio 1926, n. 1015.

Conversione in legge del R. decreto 23 maggio 1924, n. 944, riguardante il rinvio dell'applicazione di tasse portuali nel porto di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 23 maggio 1924, n. 944, che proroga l'applicazione dell'art. 4 del R. decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 239, concernente provvedimenti per lavori di costruzione, ampliamento ed arredamento del porto di Napoli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — VOLPI — CIANO — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1314.

LEGGE 27 maggio 1926, n. 1016.

Conversione in legge del R. decreto 8 febbraio 1925, n. 93, recante l'approvazione di convenzioni per lavori nel porto di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 8 febbraio 1925, n. 93, che approva le nuove convenzioni con i concessionari per l'esecuzione dei lavori di costruzione, ampliamento ed arredamento del porto di Napoli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 1315.

LEGGE 27 maggio 1926, n. 1013.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1396, recante disposizioni sulla esecuzione delle opere pubbliche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' convertito in legge il R. decreto 28 agosto 1924, n. 1396, che modifica il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422, sulla esecuzione di opere pubbliche, colle seguenti modificazioni:

a) all'art. 6 si sostituisce il seguente:

« Restano in vigore le disposizioni di leggi speciali per concessione di opere: marittime, idrauliche, di sistemazione di bacini montani, di bonifiche, ferroviarie e tramviarie, e di derivazione d'acqua. Ma anche alle opere pubbliche regolate da queste leggi speciali, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente, relativamente ai prezzi.

« Per tutte le opere da eseguirsi per conto dello Stato è vietato di fare contratti o concessioni a privati per persone od Enti da nominarsi, o per Società da costituirsi; ed è soltanto consentito, nei casi previsti da leggi speciali, di ammettere all'istruttoria le domande che vengono presentate con riserva di costituire un Consorzio o una Società civile o commerciale prima della stipulazione del contratto o dell'emissione del decreto di concessione ».

b) all'art. 11 si sostituisce il seguente:

« All'art. 40 è sostituito il seguente:

« Le disposizioni del presente decreto sono estese, in quanto applicabili, ai lavori che si eseguiscono, con o senza concorso dello Stato, dalla Provincia, dai Comuni e dai Consorzi amministrativi per l'esecuzione di opere pubbliche, ferma l'osservanza delle norme del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

« La risoluzione dei contratti, nel caso previsto dall'articolo 9 del presente decreto, è pronunziata dalle Amministrazioni appaltanti nei modi e con le garanzie di legge. Lo svincolo, parziale o anticipato della cauzione, ammesso dall'art. 21 di detto decreto, deve, per le Provincie e per i Comuni, essere autorizzato nei modi prescritti dal regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale.

« La facoltà, attribuita al Ministro per le opere dello Stato dal sesto comma dell'art. 9 del presente decreto, è estesa alle Deputazioni provinciali, alle Giunte municipali ed agli organi corrispondenti dei consorzi e degli Enti autonomi costituiti per l'esecuzione di lavori pubblici, per le opere di rispettiva competenza ».

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge con quelle dei Regi decreti 28 agosto 1924, n. 1396; 8 febbraio 1923, n. 422; 12 febbraio 1922, n. 214, e del decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — FEDERZONI — VOLPI — BELLUZZO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 1316.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 giugno 1926, n. 1018.

Modificazioni al trattamento doganale delle mandorle, dei semi di soja e del tricloruro di etilene.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e modificata con R. decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il regime doganale di talune merci, in rapporto alle condizioni della produzione interna e dei traffici internazionali;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le voci n. 91 lettera *a)* e *b)*, n. 117 lettera *i)* e n. 732 della tariffa generale dei dazi doganali sono modificate come segue:

Numero o lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio base (lire oro)	Coefficiente di maggiorazione
91	Mandorle:			
a	con guscio	—	esenti	—
b	sgusciate	—	»	—
117	Semi oleosi:			
i	di soia	Q.le	2.20	—
l	non nominati	»	5 —	0.15
732	Cloruri di metile, di etile di metilene e simili:			
	Sui cloruri compresi in questa voce si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa sulla quantità di spirito che fu consumata nella preparazione. La misura del detto tributo è determinata dal Ministro per le finanze, sentito il Collegio dei periti doganali:			
a	tricloruro di etilene, dicloroetilene, tetracloroetilene, tetrocloroetano	Q.le	20 —	—
b	altri	»	30 —	—

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1926.
Atti del Governo, registro 249, *foglio* 118. — COOP

Numero di pubblicazione 1317.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 giugno 1926, n. 1017.
Modificazioni al regime doganale dei prodotti della pelliceria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e modificata con R. decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il regime doganale dei prodotti della pelliceria per meglio adeguarlo alle condizioni dell'industria nazionale conciaria;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le voci 808, 824 e 825 della tariffa generale dei dazi doganali in vigore, sono modificate come segue:

Numero o lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio di entrata (lire oro)	Coefficiente di maggiorazione
808	Pelli conciate col pelo, comprese le code naturali conciate:			
a	fini:			
	1. di Ermellino, Martora del Canadà e Zibellino, Chinchilla, Visone	Kg.	60	0.5
	2. di Castoro, Faina, Kolinski, Lince, Lontra Sealskin (Foca), Lontra Kamtschatka, Pekans (Fischer), Puzzola, Volpe argentata, Volpe azzurra, Petit-gris	Kg.	30	0.5
b	altre, pesanti per pelle:			
	1. fino a 400 grammi	Kg.	5	0.5
	2. più di 400 grammi	Kg.	1	0.5
824	Tavole, sacchi, bandine o mappette, croci, tappeti, coperte e soppedanei, di pelli conce col pelo		Dazio delle pelli di cui sono formate	
825	Lavori da pelliciaio non nominati:			
a	di pelli fini o commisti con pelli fini:			
	1. della voce 808 a-1	Kg.	100	0.5
	2. della voce 808 a-2	Kg.	75	0.5
b	altri	Kg.	35	0.5

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1926.
Atti del Governo, registro 249, *foglio* 117. — COOP

Numero di pubblicazione 1318.

REGIO DECRETO 27 maggio 1926, n. 1005.

Cessione della costruzione della ferrovia Taranto-Martina Franca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 23 ottobre 1925, n. 1930, col quale è stata approvata e resa esecutoria la convenzione 19 settembre 1925 per la concessione alla « Società per le ferrovie salentine », anonima con sede in Genova, della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Taranto-Martina Franca;

Visto il contratto in data 16 aprile 1926 a rogito dott. Lorenzo Giuseppe Testa di Genova, col quale la « Società per le ferrovie salentine » ha ceduto alla « Società strade ferrate pugliesi », con sede in Genova, la costruzione della predetta ferrovia Taranto-Martina Franca;

Viste le istanze 25 febbraio e 27 aprile 1926, con le quali la « Società anonima delle ferrovie salentine » ha chiesto il riconoscimento della cessione anzidetta;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ferma rimanendo la concessione dell'esercizio della ferrovia Taranto-Martina Franca in favore della « Società per le ferrovie salentine », è riconosciuta la « Società strade ferrate pugliesi », anonima con sede in Genova, quale concessionaria della costruzione della ferrovia medesima in luogo della « Società per le ferrovie salentine » alla quale deve ritenersi subentrata in tutti gli obblighi ed i diritti inerenti alla concessione della costruzione stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 107. — COOP

Numero di pubblicazione 1319.

REGIO DECRETO 6 giugno 1926, n. 1010.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per le case popolari con sede in Roma, e nomina del Commissario straordinario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1742, col quale l'Istituto per le case popolari in Roma venne eretto in Ente morale;

Visto il R. decreto 7 febbraio 1924, n. 208, che ha approvato lo statuto organico di detto Istituto;

Ritenuta la necessità, in seguito alla presentazione di nuove norme statutarie, di provvedere allo scioglimento del Consiglio di amministrazione in carica dell'Istituto onde predisporre la organizzazione amministrativa;

Sentito il parere del Governatore di Roma;

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, per le case economiche e popolari e per l'industria edilizia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto per le case popolari, con sede in Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il gr. uff. prof. Alberto Calza Bini è nominato Commissario straordinario per la gestione temporanea dell'Istituto predetto, con tutti i poteri spettanti al Consiglio di amministrazione e sarà coadiuvato, per consulenza amministrativa, dal rappresentante del Ministero dell'economia nazionale gr. uff. dott. Giordani Ignazio.

Art. 3.

Resta in carica il Collegio sindacale, nella sua attuale costituzione.

Art. 4.

Il Commissario straordinario rimarrà in carica per tre mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 112. — COOP.

DECRETI MINISTERIALI 2 giugno 1926.

Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il signor Guido Alessandro Benedetto Giovanni Luigi Maria Giuseppe Mazzuchi, nato a Torino il 9 marzo 1888 da Michele e da Luigia Allard, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Mazzuchi il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 26 maggio 1926 del Consiglio di Stato, sezione I, le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto signor Guido Alessandro Benedetto Giovanni Luigi Maria Giuseppe Mazzuchi il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 giugno 1926.

p. *Il Ministro*: TERUZZI.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Maria Leopoldina Elisa Bernasconi, nata a Cernobbio il 24 novembre 1896 da Davide e da Bissaldi Anna, trovasi in via di riacquistare a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Bernasconi il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 26 maggio 1926 del Consiglio di Stato, sezione I, le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Maria Leopoldina Elisa Bernasconi il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 giugno 1926.

p. *Il Ministro*: TERUZZI.

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1926.

Modificazione alla tariffa eccezionale n. 22 per i trasporti a grande velocità.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2611;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

L'intestazione della tariffa eccezionale n. 22 G. V. di cui al punto 17 dell'allegato 4 al R. decreto-legge 6 aprile 1925, n. 372, è modificata come segue:

« Latte fresco, anche sterilizzato e latte condensato (escluso quello in barattoli) purchè destinato direttamente ed esclusivamente al consumo, da e per tutte le stazioni della rete dello Stato ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 marzo 1926.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica del Bacino Regheno, in Portogruaro (Venezia).

Con decreto n. 1910 del 18 giugno 1926, il Ministero dei lavori pubblici ha approvato il nuovo statuto del Consorzio di bonifica del Bacino Regheno, in Portogruaro (Venezia), deliberato dall'assemblea generale degli interessati il 28 settembre 1924, a sensi dell'art. 137 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256.

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica S. Osvaldo di Annone Veneto (Venezia).

Con decreto n. 1833 del 19 giugno 1926 il Ministero dei lavori pubblici ha approvato lo statuto del Consorzio di bonifica S. Osvaldo di Annone Veneto (Venezia) deliberato dall'assemblea generale degli interessati il 24 gennaio 1926, modificandone d'ufficio, con la facoltà consentitagli dall'art. 75 del testo unico 30 dicembre 1913, n. 3256; gli articoli 44 e 45 per far salva la propria competenza a giudicar sui reclami contro i criteri della classifica delle proprietà consorziate, e per deferire invece al giudizio arbitrale le decisioni sui reclami contro errori di fatto nell'applicazione dei criteri stessi.

MINISTERO DELLE COLONIE

Ruoli di anzianità.

In esecuzione ed agli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, si rende noto che il ruolo di anzianità del personale della Amministrazione coloniale in servizio al 1° gennaio 1926 è stato pubblicato in data 11 giugno 1926.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dal 21 al 27 giugno è stata fissata in L. 536, rappresentanti 100 dazio nominale e 436 aggiunta cambio.

Ruoli di anzianità.

Giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale delle Amministrazioni provinciali delle dogane e imposte indirette, secondo la situazione al 1° gennaio 1926.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 1ª Pubblicazione. (Elenco n. 47).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	362220	1,250 —	Garoni Anna di Edoardo minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Varese; con usufrutto vitalizio a Rufenacht *Lina* fu Nicola, ved. di Garoni Gerolamo, dom. a Varese.	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a Rufenacht *Anna-Carolina* fu Nicola, vedova, ecc., come contro.
»	220446	95 —	D'Arcangelo Maria-Rocca di *Michele*, minore sotto la patria potestà del padre.	D'Arcangelo Maria-Rocca di *Leonardo-Michele*, minore, ecc. come contro.
»	173722	210 —	*Botasso* Mario fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Rossi Maria fu Francesco, ved. di *Botasso* Vincenzo, dom. a Sampierdarena (Genova).	*Bottasso* Mario fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Rossi Maria fu Francesco, ved. di *Bottasso* Vincenzo, dom. come contro.
»	173721	210 —	*Botasso* Enrico fu Vincenzo, minore, ecc., come la precedente.	*Bottasso* Enrico fu Vincenzo, minore, ecc., come la precedente.
»	247186	200 —	*Albesano* Ernesto di *Giovanni*, minore sotto la patria potestà del padre.	*Albezzano* Ernesto di *Vittorio*, minore, ecc., come contro.
Buoni Tesoro quinquennali 8ª emissione 11ª emissione	921 1252	Capit. 1,500 — Id. 1,000 —	Losciuto Marietta fu Salvatore, minore sotto la *tutela di Ruscica Salvatrice* fu Giuseppe.	Losciuto Marietta fu Salvatore, *minore sotto la patria potestà della madre Calamaro Giuseppa* di *Sebastiano*, ved. Losciuto.
Id.	1253	Id. 3,000 —	Losciuto Salvatrice fu Salvatore, minore, ecc., come la precedente.	Losciuto Salvatrice fu Salvatore, minore, ecc. come la precedente.
Id. 7ª emissione	1294	Id. 12,100 —	Pozzo *Vittoria* fu Matteo-Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Gandolfo Francesca vulgo Fanny, ved. Pozzo.	Pozzo *Maria-Vittoria* fu Matteo-Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Gandolfo Francesca vulgo Fanny, vedova Pozzo.
Buono Tesoro novennale 6ª serie	361	Id. 4,500 —	Acquafredda *Raffaella* fu Donato, moglie di Papagno Domenico, vincolata.	Acquafredda *Maria-Raffaela* fu Donato, moglie, ecc., come contro, vincolata.
Cons. 5 %	379836	150 —	Musitelli *Teresa* di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Vedeseta (Bergamo).	Musitelli *Adele* di Giovanni, minore, ecc., come contro.
3.50 %	550200	140 —	*Sambuceti* Irene e *Mario* fu Antonio, minori sotto la patria potestà della madre Monteverde *Linda* di Luigi, ved. *Sambuceti*, dom. a San Salvatore, frazione del comune di Cogorno (Genova).	*Sambuceto* Irene e *Onorio* fu Antonio, minori sotto la patria potestà della madre Monteverde *Giovanna vulgo Linda* di Luigi, vedova *Sambuceto*, dom. come contro.
Cons. 5 %	167218	1,150 —	Lorusso Mariangela, *Antonia*, Michele, Giuseppe e Filomena di Nicola, minori sotto la patria potestà del padre, dom. ad Irsina (Potenza).	Lorusso Mariangela, *Antonio*, Michele, Giuseppe e Filomeno di Nicola, minori, ecc. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 10ª emissione	340	Capit. 8,200 —	Verri *Giuseppe-Martino*, Francesco, *Maria-Luisa* ed Ester fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre Rota *Maria-Carolina*, ved. Verri.	Verri *Martino-Giuseppe*, Francesco, *Concetta-Luigia-Carolina* ed Ester fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre Rota *Carolina*, ved. Verri.

Dobito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 % Mista » »	3066 4557 5703	140 — 70 — 35 —	Arato Pietro fu *Pasquale*, dom. a Villammare (Salerno).	Arato Pietro fu *Michele*, dom. a Villammare (Salerno).
» »	3074 5650	140 — 35 —	Intestate come la precedente, dom. a Vibonati (Salerno).	Intestate come la precedente, dom. come contro.
3.50 %	385691	70 —	Laurenza *Clorinda* fu Giuseppe, nubile, dom. a Brienza (Potenza).	Laurenza *Virginia-Serafina-Clorinda* fu Giuseppe, nubile, dom. come contro.
»	385690	70 —	Nigro *Rosaria* fu Raffaele, ved. di Laurenza Giuseppe, dom. a Brienza (Potenza).	Nigro *Maria-Rosaria* fu Raffaele, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 %	232545	320 —	Periti *Mario, Pietro, Aldo, Abbondio, Lorenzo, Luigi* e *Maria-Dina* fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre Buglio Teresa fu Pietro, ved. Periti, dom. in Abbosaggia (Sondrio).	Periti *Mario-Pietro, Aldo-Alberico, Lorenzo-Luigi-Abbondio* e *Maria-Dina-Livia* fu Luigi, minori, ecc., come contro.
3.50 % »	509970 509969	10.50 52.50	Peirano *Emilia, Riccardo*, Linda ed Attilio fu Giovanni Battista, minori sotto la patria potestà della madre Raggio Giuseppina fu Antonio, ved. di Peirano Giovanni Battista. La prima rendita è con usufrutto vitalizio a Raggio Giuseppina.	Peirano *Emanuela-Emilia, Simone-Riccardo*, Linda ed Attilio fu Giovanni Battista, minori, ecc., come contro. La prima rendita è con usufrutto vitalizio a Raggio Giuseppina.
» »	746395 777209	7 — 21 —	Signorino *Andrea* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Ivaldi Maria fu Domenico, ved. di Signorino Giuseppe, dom. in Alessandria.	Signorino *Umberto-Andrea* fu Giuseppe, minore, ecc., come contro.
Cons. 5 %	316840	160 —	Di Caro Diego, Filippo, Antonio e Calogera fu Carmelo, minori sotto la patria potestà della madre *Pace* Luigia di *Filippo*, dom. a Canicatti (Girgenti).	Di Caro Diego, Filippo, Antonio e Calogera fu Carmelo, minori sotto la patria potestà della madre *Paci* Luigia di *Diego*, dom. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 12 giugno 1926.

Il direttore generale: Cirillo.

Tommasi Camillo, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.